

## **REGIONE PIEMONTE**

Legge regionale 3 giugno 2002, n. 14.

### **Regolamentazione sull'applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicoturgia.**

(B.U. 6 giugno 2002, n. 23)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

#### **Art. 1.** *(Finalita')*

1. La Regione Piemonte, ai sensi degli articoli 2, 4 e 6 dello Statuto, persegue la finalita' di:
- a) indirizzare e guidare lo sviluppo sociale del Piemonte verso obbiettivi di progresso civile e democratico;
  - b) organizzare gli strumenti piu' efficaci per un preciso intervento a tutela della salute dei cittadini.

#### **Art. 2.** *(Partecipazione e adesione a principi)*

1. La Regione Piemonte, per le finalita' di cui all'articolo 1, aderisce ai deliberati delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e alle disposizioni della Repubblica italiana in materia di diritti umani.

#### **Art. 3.** *(Consenso informato)*

1. Nella Regione Piemonte la terapia elettroconvulsivante (T.E.C.) puo' essere praticata solo quando il paziente esprime un consenso libero, consapevole, attuale e manifesto. A tal fine occorre che lo psichiatra interessato fornisca, sia oralmente che in forma scritta, oltre che ai vantaggi attesi, esaurienti informazioni in ordine agli effetti collaterali eventuali, ai possibili trattamenti alternativi ed alle modalita' di somministrazione. L'assenso del paziente deve essere scritto ed allegato alla cartella clinica e va ripetuto ad ogni applicazione.

2. Nei casi in cui esista una limitazione della capacita' del paziente nel comprendere l'informazione e nell'esprimere il consenso, si applica la vigente normativa civilistica in tema di capacita' di agire delle persone.

Art. 4.  
*(Limiti di utilizzo)*

1. E' fatto divieto di utilizzare in tutte le strutture regionali la T.E.C. sui bambini e gli anziani. Per le donne in gravidanza viene posto il medesimo divieto a meno che l'applicazione della T.E.C. venga espressamente richiesta dalla paziente e autorizzata anche dal coniuge e dai familiari diretti della paziente, secondo le modalita' espresse dall'articolo 3. Viene fatto divieto di utilizzare in tutte le strutture regionali la lobotomia prefrontale e trasorbitale, ed altri simili interventi di psichirurgia.

Art. 5.  
*(Deontologia medica)*

1. E' eliminato ogni riferimento che possa contemplare una responsabilita' professionale del medico che decida di non ricorrere alla T.E.C., alla lobotomia prefrontale e transorbitale e ad altri simili interventi di psichirurgia, salvo rispondere dei propri atti nei termini previsti dalla normativa sulla responsabilita' professionale.

Art. 6.  
*(Monitoraggio, sorveglianza e valutazione)*

1. Tutte le T.E.C. sono corredate da dati analitici che permettano di avviare rigorosi studi clinici. I pazienti vengono sottoposti a verifiche e controlli sanitari generali periodici per un lungo periodo di tempo successivo allo shock. A tal fine l'Assessorato regionale alla sanita' mettera' in atto procedure di valutazione e revisione periodica delle applicazioni della T.E.C. su scala regionale attraverso una Commissione composta da professionisti esterni e rappresentanti locali, professionalmente qualificati, delle associazioni di settore.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addi' 3 giugno 2002  
Enzo Ghigo